

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenzios
dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2021 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in Roma, managemente, n. presso e nello studio dell'avv
, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Siena, presso e nello studio dell'avv
che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di
risposta
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.6.2019, l'attrice ha convenuto in
giudizio la giudi
- intratteneva con la poi poi proporto di conto corrente

- n. (in precedenza c/c n
 - detto rapporto era nullo per carenza di forma scritta;
- la Banca aveva violato la disciplina in materia di informativa precontrattuale (non provvedendo alla consegna di fogli informativi, avvisi ed eventuali guide, trattandosi di contratto concluso fuori sede) e non erano stati nel contratto compiutamente indicati il TAN, il TAE e il TAEG;
- al rapporto di conto corrente erano inoltre stati applicati interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi anatocistici e usurari, nonché spese e commissioni di massimo scoperto illegittime;
- l'istituto di credito convenuto aveva altresì esercitato lo ius variandi senza il rispetto delle disposizioni normative vigenti ed applicato i "giorni valuta" in assenza di valida pattuizione;
- gli inadempimenti imputabili alla Banca le avevano cagionato un danno, da considerarsi in re ipsa, di € 10.000,00.

Premesso ciò, l'attrice ha chiesto:

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare: In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e di ritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per la rapporto di conto corrente n. alla data del 01/10/2009 e pari ad Euro 24.004,49, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dic hiarare che a tale data il saldo del conto pari a 24.004,49 dovrà essere azzerato e preso quale saldo iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere; In via principale : previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex 117, primo, terzo ed ottav o comma, TUB, del rapporto di conto corrente n. e dei rapporti di affidamento in esso regolati , per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, nella misura dell'importo di € 55.370,00, o nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando , altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su de tto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sul c/c n. con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU; In via subordinata : previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. e dei contratti di apertura di credito in esso regolati inerenti i l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e per l'effetto ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. ■ se non nella misura di € 32.358.07. ferma l'applicazione del c.d. saldo zero,in quella che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sul c/c n. con interessi legali a

partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritemuta di giustizia anche a seguito di CTU; - In estremo subordine: qualora il conto corrente n. dovesse risultare chiuso nelle more, accertare e dichiarare la nullità ex 117, primo, terzo ed ottavo comma, TUB del rapporto di conto corrente n. dell'effetto, condannare la regolati, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice, ferma l'applicazione del saldo zero alla data dell'1.10.2009, la somma complessiva di € 55.370,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi legale e rivalutazione; oppure, qualora il conto corrente n. dovesse risultare chiuso nelle more, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare la
assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare la la corrispondere all'attrice l'importo di € 54.764,54, ferma l'applicazione del saldo zero alla data del 1.10.2009, o nella misura che dovesse tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma,TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2 bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute,applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente ferma l'applicazione del c.d. saldo zero, nella misura di € 54.764,54, oppure in quella che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della
sul c/c n. Con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di cit azione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU; In via ulteriormente subordinata : nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonche l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto corrente n. per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2 bis della L. 2/2009 (ii) essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria; □In ogni caso : accertare che la ha applicato all'attrice, sia sul rapporto di conto corrente, sia sugli affidament i in esso regolati, interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detto rapporto alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura de l'rapporto □In ogni

caso: condannare, infine, la medesima Banca al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato".

2. Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di far dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. (in precedenza c/c n. per carenza di forma scritta, nonché per accertare l'applicazione, da parte della banca convenuta, di competenze illegittime al rapporto di conto corrente suindicato.

Onde fugar qualsiasi dubbio sul punto, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità di un'eventuale domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente con riferimento al conto corrente oggetto di causa (domanda che, nel caso di specie, è stata proposta a condizione della sopravvenuta chiusura del conto in corso di causa), posto che è pacifico che il conto corrente di cui trattasi sia ancora aperto.

E', viceversa, pienamente ammissibile la domanda proposta dal correntista, volta a far dichiarare la nullità del titolo su cui si basano gli addebiti effettuati da parte della banca, avendovi l'attrice interesse allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatole (cfr. Cass. n. 21646/2018: "In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto").

2.1. Tanto premesso, devesi ricordare che, nei giudizi promossi dal "cliente" – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a

seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B.; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: "Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione").

A ciò si aggiunga che, con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere, previsto dall'art. 119, ultimo comma, del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, intanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 T.U.B., la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro (cfr. sul punto la recente Cass. n. 24641/2021). In particolare, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669); pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 119 cit., il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso.

Chiarita la ripartizione dell'onere della prova, si dà conto che nel corso del giudizio sono stati depositati; contratto di apertura del conto corrente e concessione di affidamento dell'1.04.2003; dichiarazione richiedenti fido 3.02.2004; condizioni economiche del contratti di conto corrente del 13.05.2004; richiesta di affidamento e concessione del 21.06.2004; richiesta concessione affidamento 20.10.2005; concessione affidamento del 26.10.2005; richiesta di affidamento del 4.10.2007; concessione affidamento e condizioni economiche del 9.10.2007; condizioni

economiche del 31.03.2008; richiesta di affidamento del 15.04.2014; richiesta di affidamento del 31.10.2014; modifica condizioni contrattuali 13.11.2014; contratto di credito 14.11.2014; condizioni contrattuali 17.11.2014; richiesta di affidamento 13.10.2015; estratti conto dal primo trimestre 2008 al secondo trimestre 2014.

A proposito della carenza degli e.c. iniziali, deve sottolinearsi che sarebbe stato onere del correntista produrre l'intera sequenza degli estratti conto, provando i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda, sicché non è applicabile il principio del cd. "saldo zero" al ricalcolo effettuato dal C.T.U.

E, infatti, come già detto, in tema di ripetizione di indebito, ovvero di accertamento della nullità parziale del contratto e del saldo da ricalcolare (cfr. sul punto Cass. n. 23852/2020, secondo cui le considerazioni sull'onere della prova sono le medesime tanto in caso di azione di condanna esercitata dal correntista, quanto di azione di mero accertamento), vige il generale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..

Ciò vuol dire che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione delle competenze addebitate, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione delle voci rappresentate come illegittime e la conseguente loro nullità.

A tal proposito, la Corte di legittimità ha, condivisibilmente, affermato che "Erra dunque, la società attrice, allorquando riversa l'onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca. Né appare concludente il rilievo, svolto dalla ricorrente, circa il fatto che essa, prima dell'introduzione del giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione, giusta l'art. 119, comma 4, t.u.b.. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima (il contratto era anteriore all'anno 1993, come rilevato dalla stessa società istante: cfr. pag. 13 del ricorso), ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata" (Cass. n. 33009/2019).

Parimenti, la carenza degli estratti conto iniziali va "a discapito" del correntista, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. n. 23852/2020, che richiama a sua volta Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822 cit., nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»); d'altronde, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.

Ed, infatti, "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. n. 11543/2019).

Da ultimo, deve rilevarsi che <u>in atti non risulta alcuna richiesta avanzata da parte attrice prima del giudizio, ai sensi dell'art. 119 T.U.B.</u>; infatti, il doc. n. 2 più volte citato nell'atto introduttivo non è stato allegato, come correttamente rilevato anche dal C.T.U., mentre i documenti nn. 29A e 29B (fascicolo attoreo) contengono una richiesta di pagamento indirizzata alla Banca ma non una richiesta di ostensione documentale.

In ogni caso, essendo, per quanto detto, possibile procedersi al ricalcolo, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, l'ausiliario del giudice – sulla scorta di argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori – ha operato il conteggio richiesto con riferimento al periodo che va dal primo estratto conto depositato sino alla data dell'ultimo estratto conto prodotto.

3. Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; ma già Cass., n. 4372/2018, secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione).

Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., n. 24418/2010).

Sicché, con riferimento alla fattispecie in esame, l'azione di ripetizione (ovvero quella di accertamento, cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2019:"In tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, si applica la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione", su dejure) soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.

In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (Cass., n. 4372/2018, cit.).

Nel caso di specie, il conto corrente risulta pacificamente affidato a far data dal 2003, dal secondo trimestre del 2008 non risultano rimesse solutorie (cfr. c.t.u. pag. 14) ed è stato documentato un idoneo atto interruttivo del decorso della prescrizione risalente al 30.11.2017 (cfr. doc. 29A e 29B di parte attrice), la cui ricezione non è stata peraltro contestata dalla Banca; dunque, avendo il C.T.U. effettuato il riconteggio a partire dal primo trimestre del 2008 (id est dal primo estratto conto disponibile) non si è verificata alcuna prescrizione.

Non possono, pertanto, condividersi i riconteggi svolti dal C.T.U. sub ipotesi 1b e 2b, posto che negli stessi si sono considerate prescritte le competenze maturate fino al II trimestre 2008.

4. Proseguendo l'analisi delle doglianze attoree, la correntista ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di apertura del conto corrente n. sostenendo che lo stesso non sia stato stipulato con la forma scritta richiesta dall'art. 117 T.U.B.

In particolare, l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice. È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.

Orbene, nel caso di specie, risultano prodotti in giudizio tanto il contratto di apertura del rapporto di conto corrente oggetto di esame (cfr. doc. 4 allegato alla ctp della Banca), quanto diverse richieste di affidamento, tutte complete delle relative condizioni economiche. Quanto alle ulteriori contestazioni in ordine alla violazione di obblighi informativi e di trasparenza facenti capo alla Banca, deve dirsi quanto segue.

Parte attrice ha richiamato specifica normativa: in primo luogo, l'art.116, primo comma, T.U.B., che, come noto, dispone che "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi [...] non può essere fatto rinvio agli usi"; poi l'art. 6 comma primo della Delibera CICR del 4 marzo 2003, che prevede espressamente che "nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli artt. 4 e 5, (vale a dire le principali norme di trasparenza attraverso i fogli informativi contenenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, sulle spese, sugli oneri e sulle altre condizioni contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione o del servizio) prima della conclusione del contratto", e infine, la Circolare di Banca d'Italia 21/04/1999 (aggiornamento del 25/07/2003) e il Provvedimento del 29/07/2009 sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", i quali, nella sezione dedicata alla "Pubblicità e Informazione precontrattuale", enunciano che "nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente [...] ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta". Ed inoltre, "Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un'offerta, il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" e il foglio informativo; se per il servizio offerto è prevista una Guida [...] questa deve essere consegnata in luogo del documento generale denominato "Principali diritti del cliente". In caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Globali Effettivi Medi (TEGM) prevista dalla legge 108/1996".

Tali previsioni, tuttavia, non sono prescritte a pena di nullità del contratto. Come noto, solo la violazione di norme imperative inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità del contratto e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere, invece, solo fonte di responsabilità risarcitoria. Sulla scorta di questo principio, la violazione dei doveri comportamentali gravanti sull'intermediario finanziario non può determinare la nullità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali esecutivi del primo (cfr. da ultimo Cass., Sez. III, n. 15099 del 31.5.2021; conf. Cass., Sez. I, n. 8462 del 10.4.2014).

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma deve essere rigettata.

5. Quanto alla mancata indicazione degli interessi ultralegali, si premette che il punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

In seguito, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: "I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per

i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte".

Il successivo art. 5 ha poi individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.

Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 T.U.B..

Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992, prima, e del D.gs. 385/1993, poi, è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B..

Nel caso di specie, <u>risulta la pattuizione scritta degli interessi passivi</u> (cfr. c.t.u. da pag. 6 a pag. 8, nonché pag. 9 "risultano pattuiti i tassi di interesse debitori da applicare nei limiti dei vari fidi e fuori fido concessi").

E, infatti, il contratto di conto corrente e di concessione del fido dell'1.4.2003 riporta la pattuizione del tasso del 13,700% e del 14,420% su base annua, nonché un tasso fuori fido del 13,75% e 14,475% su base annua; le condizioni del fido del 13.5.2004 indicano un tasso dare non superiore al 13,35% (effettivo 14,033%); la concessione del fido del 9.10.2007 indica un tasso annuo nominale entro fido dell'11,75%; le condizioni economiche del 3.3.2008 riportano un tasso annuo nominale entro fido dell'11,75%; la concessione fido del 14.11.2014 indica un tasso annuo nominale entro fido del 10,00% (con tae del 10,381% e TAEG del 12,580 %, mentre un tasso nominale fuori fido del 14,350% (tae 15,140%).

5.1. In ordine alla mancata indicazione del TAEG, può rammentarsi che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Neppure può ritenersi che l'ISC rientri nella nozione di "prezzo" che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, ITSC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. ex multis Tribunale, Roma, sez. XVII, 11/07/2019, n. 14742). Conseguentemente, l'erronea od omessa indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.

Ne discende allora che, l'omessa o errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti

o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni. Per la stessa ragione non può trovare applicazione l'art. 1284 c.c., atteso che gli interessi ultralegali dovuti sono tutti indicati per iscritto nel contratto e nel documento di sintesi, né l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.

Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC/TAEG, la cui violazione in termini rilevanti potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole. Nel caso di specie, l'attrice non ha dimostrato nulla di quanto indicato, sicché la doglianza è priva di rilievo.

5.2. Infine, l'attrice ha contestato la mancata indicazione del TAE e del TAN nella documentazione contrattuale prodotta.

Orbene, dapprima deve rilevarsi che lo stesso C.T.U. ha accertato l'indicazione dei predetti tassi in tutti i documenti rinvenuti, eccetto che per il TAE nei contratti del 9.10.2007 e del 3.3.2008 (cfr. pag. 9 della c.t.u.).

Quanto alla mancata indicazione del TAE con riferimento ai due contratti di concessione del fido da ultimo citati, non può comunque addivenirsi ad una pronuncia di nullità dell'intero rapporto né della singola pattuizione relativa agli interessi.

Giova, infatti, ricordare che, solitamente, il rapporto di apertura di credito, o di concessione temporanea di credito, si configura come accessorio di un rapporto di conto corrente. Spesso nella pratica viene aperto dal cliente un conto corrente di corrispondenza, che è la forma attuale del conto corrente bancario ed è definito come un "contratto innominato misto": trattasi di fattispecie complessa risultante dal collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e gli altri rapporti su di esso regolati.

La Suprema Corte (sent. n. 25943 del 5 dicembre 2011) definisce il conto corrente di corrispondenza come un rapporto caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca — che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito — il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede.

Proprio in virtù della unitarietà e complessità di detta operazione, si ritiene che le pattuizioni stipulate nel contratto di conto corrente siano idonee a regolamentare in toto il rapporto contrattuale tra le parti, anche in ordine ai contratti di affidamento accessori; difatti, anche se il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, esso è comunque un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi (cfr., mutatis mutandis, Cass. n. 20726 dell'1 ottobre 2014).

D'altra parte, la nullità stabilita dall'art. 117 T.U.B. è nullità di protezione, in quanto posta nell'interesse del cliente e in funzione di garanzia della sua più ampia conoscenza del contratto predisposto dalla banca; perciò, ove sia presente un regolamento negoziale di cui il cliente ha avuto contezza – anche qualora questo si riferisca al rapporto principale di conto corrente – si ritiene rispettato il requisito della forma prescritta, in quanto risulta comunque preservato l'interesse del cliente a conoscere le condizioni contrattuali applicate al suo rapporto con l'istituto di credito.

Pertanto, anche la doglianza relativa alla mancata indicazione del TAE nei contratti accessori deve essere rigettata, posto che nel contratto stipulato l'1.4.2003 tale voce risulta compiutamente indicata (cfr. all. 4 alla ctp di parte convenuta).

Da ciò discende che, essendo stati pattuiti i tassi debitori, non può condividersi il ricalcolo effettuato con l'applicazione dei tassi BOT di cui all'art. 117 T.U.B., che al contrario presupporrebbe la mancata indicazione del tasso d'interesse o di altri prezzi e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

D'altra parte, ad eccezione di quanto meglio si specificherà nel prosieguo in ordine alla pattuizione della c.m.s., nei contratti depositati in atti, come rilevato dal C.T.U., "risultano pattuite le spese addebitate trimestralmente dalla banca".

6. In ordine all'anatocismo contestato dall'attrice, è indispensabile premettere che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 T.U.B., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il 2º co. dell'art. 2 della cit. delib. C.I.C.R., a sua volta, dispone: "Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.

Atteso che il contratto di conto corrente tra l'attrice e la Banca convenuta è stato stipulato nel 2003 (per quanto risulta dagli atti), ai fini della presente controversia rileva esclusivamente la disciplina successiva al 2000 (introdotta con la citata delibera C.I.C.R.), in base alla quale la capitalizzazione degli interessi passivi non è illegittima ove applicata con la medesima periodicità di quella prevista per gli interessi creditori.

Tuttavia, il quadro normativo risulta ulteriormente mutato dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". In seguito, è intervenuto nuovamente il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma I, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, T.U.B. La nuova disposizione recita espressamente che: "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno [...]". La delibera del C.I.C.R. è stata emanata solo in data 3.8.2016. Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.

In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purchè espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.

Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 120 T.U.B. come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera C.I.C.R. del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.

La modifica introdotta con la Legge n. 147/2013 è invero di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad "interessi periodicamente capitalizzati" ed a "successive operazioni di capitalizzazione" e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia; sotto quest'ultimo profilo, che è quello rilevante nel caso di specie, in effetti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. I comma 749 legge cit.

Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perchè presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa; ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo. In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra - contenente il divieto di anatocismo - non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore.

Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, <u>l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000</u>. In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".

Conseguentemente, l'anatocismo non deve essere eliminato nel periodo dall'1.01.2014 all' 1.10.2016 ove sia stato applicato con la medesima periodicità (trimestrale, anziché annuale come previsto dalla delibera C.I.C.R. del 3.8.2016), perché l'art. 120 T.U.B. di cui alla Legge di Stabilità 2014, non era norma immediatamente esecutiva atteso il rimando, nella disposizione stessa, ad una delibera C.I.C.R. volta a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi. Pertanto, sino all'adozione della delibera C.I.C.R. Delibera 3 agosto 2016, che ha previsto, quale termine d'attuazione, il 1º ottobre 2016, il novellato art. 120 T.U.B. non ha dunque avuto efficacia applicativa concreta (cfr. Corte d'Appello di Torino, 20.03.2019, n. 509), con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Delibera C.I.C.R. del 2000.

Nel caso di specie, il C.T.U. incaricato ha precisato che "la previsione della periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito è indicata sempre nelle pattuizioni sopra richiamate...quindi a parere dello scrivente la condizioni di reciprocità risulta sostanzialmente verificata (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale).

Per tale motivo, non può condividersi il riconteggio effettuato sub 2a, in cui non viene riconosciuto l'effetto anatocistico.

7. In ordine alla contestazione dello ius variandi, deve evidenziarsi che, in primo luogo, risulta pattuita la facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali (v. art. 4 delle condizioni generali del contratto dell'1.4.2003) e, in ogni caso, non è stata specificamente dedotta dalla parte la applicazione di variazioni in senso peggiorativo da parte della banca in assenza di comunicazione scritta.

Del resto, stante la assoluta genericità della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.

E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se – al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.

La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs. 1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L. 4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: (a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; (b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale; (c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.

Norme, quindi, che trovano piena applicazione con riferimento al contratto in esame.

Tuttavia, la correntista non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca, se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore. Pertanto, anche tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento, ciò escludendo la necessità di applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B..

8. Altrettanto generica – e già solo per questo non accoglibile - è la contestazione relativa all'illegittimità del calcolo dei cd. giorni valuta, derivante dallo scostamento tra la valuta effettiva e quella contabile delle operazioni attive e passive. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2545/1972; conf. più di recente Cass. n. 3519/2000) ha in passato ritenuto, in via generale, che debba essere considerata soltanto la "data" di ciascuna operazione e non già la "valuta", posto che, ai sensi dell'art. 1852 c.c., il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito dal conto.

In ossequio a tale orientamento giurisprudenziale si è, quindi, sostenuto che, per quanto riguarda i prelevamenti, si deve riportare la valuta corrispondente al giorno del pagamento dell'assegno, ovvero del giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro; mentre, per quanto riguarda i versamenti, si riporta la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro (sul punto, si vedano Cass. n. 3507/1989; Cass. n. 131 43/2002). La materia è stata, in parte, disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993, in base al quale gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

In generale, deve, quindi, ritenersi che <u>la mancata regolamentazione pattizia</u> del calcolo delle valute comporta che, nel rapporto dare avere operante tra le parti, si debba tenere conto solo della valuta effettiva - che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate - e non di quella fittizia - che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva. L'applicazione di interessi per valute, fittiziamente appostate, deve, pertanto, ritenersi indebito se operato in difetto di specifica pattuizione scritta al riguardo e, in ogni caso, in violazione del disposto dell'art. 120 D.Lgs. n. 385 del 1993.

Nel caso in esame, la disciplina dei giorni valuta è indicata nelle "norme che regolano conti correnti di corrispondenza" (art. 5, pag. 18, all. 4) e, pertanto, anche per tale motivo, ogni contestazione relativa a tale aspetto va disattesa.

9. Passando all'esame della doglianza relativa alla mancata pattuizione della c.m.s., può ricordarsi che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.

Deve subito rilevarsi che, la C.M.S. è espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento; proprio per questa sua funzione non può essere considerata priva di causa, né illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 T.U.B. e art. 1346 c.c. (percentuale, base di calcolo, criteri di calcolo e periodicità di addebito).

Va, peraltro, evidenziato che la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la 'commissione di massimo scoperto' come la "... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ..." (cfr. Cass. n. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del

28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia. Detta normativa ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sull'utilizzato, sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e una commissione per messa a disposizione di fondi (CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni; era stato inoltre previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione: quindi, entrata in vigore la L. 2/2009 in data 29/1/2009, il termine scadeva il 28/6/2009. Dunque, era possibile per la banca prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la CMS e la CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle previsioni di legge su citate e dei tassi soglia in tema di usura.

Nella materia sono poi intervenuti il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27 e il D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni in L. 18 maggio 2012, n. 62 che hanno ulteriormente regolato la commissione sull'accordato (CA) e la commissione di istruttoria veloce (CIV).

Oggi la disciplina delle commissioni di affidamento e delle commissioni di istruttoria veloce è dunque contenuta nell'art. 117-bis T.U.B. e nel decreto d'urgenza n. 644 del 30 giugno 2012 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze quale Presidente del CICR, che prevedono:

- (a) Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, Poste Italiane SPA), quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
- (b) Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato, non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore

sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).

La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.

Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 nº 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3º del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..

La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del T.U.B. se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di "proposta di modifica unilaterale del contratto").

Nella specie, il C.T.U. ha provveduto a eliminare e non ricalcolare la commissione sull'accordato fino al IV trimestre del 2014, in quanto non pattuita sino a quel momento; ha, invece, applicato la commissione di massimo scoperto, correttamente pattuita in tutti i contratti, nella misura minore tra quella pattuita e quella applicata, e ha infine mantenuto le altre commissioni addebitate dalla Banca in quanto correttamente pattuite e applicate.

10. Quanto alla contestata usura, si rammenta che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura "oggettiva", con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle Finanze, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).

L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.

Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con "la C.M.S. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Il principio consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui non rileva se il tasso d'interesse ha superato la cd. soglia usuraria nel corso del rapporto, si applica, secondo questo giudicante, anche al contratto di conto corrente, quando la misura del tasso di interessi variabile fosse sotto soglia al momento della sottoscrizione, trattandosi pur sempre di un principio di portata generale applicabile a tutti i rapporti contrattuali (cfr. in senso conforme Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n.1126; Corte appello, Milano, sez. I, 26/07/2021, n. 2429; Tribunale, Padova, sez. II, 07/07/2021, n. 1369; Tribunale, Pistoia, sez. I, 20/01/2021, n. 64; Tribunale, Arezzo, 16/04/2020, n. 277, tutte su dejure). E, infatti, "una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. "sopravvenuta" nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una "nuova" usura originaria). L'usura si presenta

dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse" (Trib. Arezzo cit.).

Per tale motivo, non può riconoscersi alcun rilievo all'usura sopravvenuta individuata dal C.T.U. a seguito delle osservazioni formulate da parte attrice (v. pag. 22 dell'elaborato), posto che, come indicato dall'ausiliario, che ha correttamente effettuato il calcolo secondo le istruzioni della Banca d'Italia, "non si registrano violazioni della L. 108/96 relativamente alle condizioni pattuite nei contratti di credito depositati".

- 11. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, non essendo stata provata l'esistenza di un danno risarcibile né essendo ammissibile nel nostro ordinamento alcuna forma di danno da considerarsi in re ipsa, per cui il danno deve essere sempre (oltre che dedotto ed allegato, altresì) provato da chi ne lamenti la verificazione; infatti, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base del concreto pregiudizio patito dal danneggiato, per come da questo (dedotto, allegato e) provato, anche attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza.
- 12. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, deve rilevarsi che il saldo finale del conto corrente n. (in precedenza c/c n. (in precedenza c/c
- "- periodo oggetto di ricalcolo: si è proceduto al ricalcolo del saldo del conto ordinario utilizzando gli estratti conto depositati agli atti;
- interessi creditori; assunto il tasso a credito pattuito (in ogni caso si rileva che il conto corrente non risulta mai a credito del correntista);
- interessi debitori: utilizzato il minore tra il tasso debitore pattuito in quel periodo e quello applicato dalla Banca;
- commissione massimo scoperto: utilizzato il valore minore tra quella pattuito in quel periodo e quella applicato dalla Banca;
- commissione sull'accordato: eliminata e non ricalcolata fino al IVº trimestre 2014, da quel momento utilizzato il valore minore tra quello pattuito in quel periodo e quello applicato dalla Banca;
- altre commissioni e spese addebitate in liquidazione trimestrale: mantenute tutte le altre commissioni/spese addebitate dalla banca in liquidazione trimestrale;
 - periodicità di capitalizzazione delle competenze: "trimestrale".

Risultato del ricalcolo ipotesi 1a:

Dal ricalcolo operato applicando i criteri sopra esposti, il di 30 giugno 2017 è risultato un saldo del conto corrente ordinario n. di euro -12.810,57 a debito del correntista. Tenuto conto che originariamente il conto corrente, in data 30 giugno 2017, era a debito per euro -15.555,90, si rileva una differenza a favore del correntista pari ad euro 2.745,33".

12.1 Il limitatissimo accoglimento della domanda attorea giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

A tal proposito, si rammenta che: "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. 3438/2016; Cass. 21684/2013; Cass. 22381/2009).

Non può, invece, disporsi la condanna al pagamento delle spese della parte attrice, la cui domanda, seppur in parte limitatissima, è stata accolta (v. sul punto ordinanza Cass. n. 28048/2021, di rimessione della questione alle Sez. Un., che comunque, in virtù dei principi della soccombenza e della causalità, non condivide una soluzione diversa).

12.2. Appare, inoltre, opportuno precisare che, a prescindere da come il giudice regoli le spese di giudizio e della C.T.U. ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c., poichè la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso grava su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, salvo il regresso interno in base alle statuizioni del giudice (Cass. civ., Sez. I, 08/07/1996, n. 6199. Conformi le successive Cass. n. 20314/2006, Cass. n. 23586/2008, Cass. n. 28094/2009. In particolare, quest'ultima sentenza statuisce che In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza. (Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009, Rv. 610997 - 01). Inoltre, con l'ordinanza n. 23522 del 5.11.2014, la Suprema Corte ha precisato che: In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente).

Dunque, pur compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, di quello comune delle parti (Cass. civ., Sez. III, 17/01/2013, n. 1023).